

N-9/2022 91.P. N- 59/2022 Sout

La Corte di Appello di Bari, quarta sezione penale, riunita in C.d.C. nelle persone dei magistrati:

dott. Vittorio Gaeta

Presidente rel.

dott.ssa Alessandra Piliego

Consigliere

dott.ssa Maria Grazia Caserta

Consigliere

letti gli atti del procedimento nr. 9/2022 R.G.M.P., relativo all'impugnazione tempestivamente proposta da Luca, n. Bari 23.9.1981, avverso il decreto del Tribunale di Bari del 17.11-1.12.2021, che gli applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 1 senza obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, con cauzione di buona condotta di € 1.000,00; all'esito dell'odierna trattazione;

OSSERVA

1. L. incensurato, recentemente rinviato a giudizio per maltrattamenti in danno della moglie C. nel periodo 2011-2021 e senza altre pendenze giudiziarie, è stato sottoposto a sorveglianza speciale ai sensi dell'art. 4 co. 1° lett. i-ter d.lgs. 159/11, finora pienamente osservata (cfr. nota Questura di Bari 16.2.2022).

Il provvedimento applicativo fa riferimento al regime intollerabile di vita che dal 2013 sarebbe stato imposto alla moglie, costretta nel 2019 ad abbandonare un'attività lavorativa qualificata. La misura sarebbe necessaria per evitare il ripetersi di condotte violente anche dopo l'avvenuta separazione.

- 2. Con l'appello, deduce una serie di elementi di inattendibilità della denuncia per maltrattamenti e, sul piano della concreta pericolosità, l'assenza di precedenti penali e giudiziari, lo svolgimento di regolare lavoro di agente di commercio di azienda farmaceutica (con reddito mensile di € 2.600,00 di cui circa € 1.000,00 oltre al 60 % delle spese straordinarie versati per il mantenimento della moglie), la mancata applicazione, e prima ancora la mancata richiesta da parte del Pm, di misure coercitive durante le indagini preliminari.
- 3. A seguito di rinvio disposto il 17.3.2022, e nelle more della presente udienza, le parti hanno prodotto documentazione, dalla quale emerge che:
- quanto al delitto di maltrattamenti, sia la tesi di accusa che quella di difesa si fondano su articolate dichiarazioni di persone informate sui fatti, le quali in futuro verranno certamente sottoposte al doveroso esame incrociato in sede dibattimentale;
- quanto alla separazione, il ricorso fu depositato da in data 9.7.2021, ben prima della denuncia per maltrattamenti di (17.8.2021), e conteneva la richiesta di addebito alla moglie, che a sua volta chiese l'addebito al marito con domanda riconvenzionale recentissima sentenza non definitiva, datata 3.5.2022, ha poi pronunciato la separazione giudiziale, fissando l'ulteriore

trattazione delle questioni economiche e di affido delle figlie minori (di 8 e 5 anni);

- prima della denuncia per maltrattamenti non vi erano mai state richieste ad autorità di polizia di interventi (c.d. di codice rosso) di uno o entrambi i coniugi (cfr. nota 5.9.2021 CC di Bari Scalo).
- 4. Gli indicati elementi vanno valutati alla luce dell'art. 4 co.1° lett. i-ter d.lgs. 159/11, a proposito del quale questa Corte ha affermato che "la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per i soggetti indiziati di maltrattamenti in famiglia, prevista dall'art. 4 comma 1 lettera i-ter) del d.lgs. 159/11, non richiede il positivo accertamento dell'abitudine alle condotte delittuose, essendo basata sul presupposto della predisposizione caratteriale a reiterare il reato, ove non smentita da elementi di fatto di segno opposto" (cfr. http://bari.sentenze.ilcaso.it/sentenze/ricercaCitta/27051/bari.sentenze?Misure-di-prevenzione-per-indiziato-di-maltrattamenti%3A-%26%23232%3B-sufficiente-la-predisposizione-caratteriale-a-reiterare-il-reato) e inoltre che

"la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di cui all'art. 4, comma 1, lettera i-ter) del d.lgs. n. 159 del 2011, può essere esclusa nell'ipotesi in cui dall'esame degli elementi acquisiti nei procedimenti penali in concreto rilevanti emerga l'assenza del fumus di commissione di tale specifica fattispecie criminosa" (cfr. http://bari.sentenze.ilcaso.it/sentenze/ricercaCitta/27080/bari.sentenze? L%27autonoma-valutazione-del-giudice-della-prevenzione-sugli-elementi-acquisiti-nei-procedimenti-penali-pendenti-contro-l%27indiziato-di-maltrattamenti).

5. E' indubbio che la misura in esame sia stata introdotta nel 2019 per l'indiziato di maltrattamenti (e nel 2017 per l'indiziato di *stalking*) per apprestare una difesa anticipata delle potenziali vittime di questo tipo di reato, e che quindi la sua applicazione non presupponga l'accertamento definitivo dei fatti criminosi.

Il livello indiziario da considerare, peraltro, deve correlarsi a tutti gli indici di fatto disponibili, che vanno valutati secondo l'*id quod plerumque accidit* anche qualora di per sé non dirimenti ai fini dell'accertamento penale. In caso contrario, verrebbe meno ogni autonomia del giudizio di prevenzione, che si risolverebbe nell'automatica applicazione di misure restrittive della libertà personale e di circolazione a prescindere dall'analisi della fattispecie concreta.

- 6. Nel caso in esame, riservata al giudice penale la decisione sulla commissione di un reato, deve escludersi un livello indiziario elevato per la misura di prevenzione, in quanto:
- fu a chiedere per primo la separazione, e ben prima dell'avversa denuncia penale: a fronte dell'indubbio interesse della persona asseritamente maltrattata alla fine del matrimonio, a chiedere la separazione è stato quindi il preteso maltrattante;

nessuna richiesta di intervento c.d. di codice rosso precedette la denuncia per maltrattamenti, che di

solito rappresenta lo sbocco "strutturato" di precedenti non risolutive richieste di aiuto, ed invece nel caso di specie fu presentata circa due mesi dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, probabilmente non spontaneo, di

non risultando un'apprezzabile disparità socio-culturale tra i coniugi, la pretesa rinuncia forzata di a un lavoro qualificato non appare di immediata plausibilità;

nonostante la notoria attenzione degli uffici requirenti per le condotte prevaricatrici all'interno del rapporto di coppia, che non di rado sono prodromiche all'attentato all'integrità fisica e alla stessa vita del *partner* più debole o meno aggressivo, nel caso di specie nessuna misura coercitiva è stata mai chiesta o applicata durante le indagini preliminari.

Come è evidente, gli elementi esaminati attengono non all'in sé dell'imputazione di maltrattamenti, la cui diretta valutazione spetta ad altro giudice, ma a una serie di significativi elementi collaterali, valutati secondo la comune esperienza, che inducono a non attribuire a la qualifica di indiziato di maltrattamenti.

Si aggiunga poi che non vi è motivo di ritenere attuale la pretesa pericolosità, avuto riguardo alla cessazione della convivenza coniugale da circa 10 mesi. Per converso, anzi, si deve considerare - anche ai sensi degli artt. 30 della Costituzione, 8 Convenzione EDU e 24 Carta di Nizza - l'esigenza delle figlie minori di non vedere il proprio padre sottoposto a un'umiliazione, in concreto imprevedibile nonché del tutto inutile, come quella costituita dalla sottoposizione alle note restrizioni della libertà derivanti dalla misura di prevenzione, che all'odierna discussione il difensore ha voluto ricordare.

P.Q.M.

in riforma del decreto del Tribunale di Bari del 17.11-1.12.2021, rigetta la richiesta di misura di prevenzione, formulata nei confronti di L., che proscioglie con effetto immediato dagli obblighi e dalle conseguenze della misura.

Così deciso in Bari il 19.5.2022

EPOSTATO IN CANCELLERIA

H Paurionario Chilisi

Il Presidente est

PER LOFIA CONFORME

Il Praziona io Giudiziario Dr. sea Maria Giovanna PICE